

 <b>Comune di Dolo</b>	<b>ASSEGNO DI MATERNITA' O QUOTA DIFFERENZIALE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA'</b>	<b>NI01 SOC</b>
		Rev. 8 del 24.06.2015
		Pag. 1 di 2

### **Assegno di Maternità:**

L'assegno è stato istituito dall'art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999.

L'assegno spetta, **per ogni figlio nato**, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso **per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo** purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Possono presentare la domanda le madri:

- cittadine italiane o comunitarie;
- cittadine non comunitarie residenti in Italia in possesso della carta di soggiorno di cui all'art.9 del D.lgs 25 luglio 1998, n.286, oggi sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (art.1 del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n.3);
- cittadine non comunitarie ma in possesso della "carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea";
- cittadine in possesso della "carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro" (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30);
- cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n.251).

### **Requisiti reddituali**

Per ottenere l'assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

**Per l'anno 2015, il valore dell'ISEE da non superare è pari ad € 16954,95** con riferimento ai nuclei familiari composti da tre persone. Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall'allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.

L'importo dell'assegno (**rivalutato al 1 gennaio di ogni anno**, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT) è determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell'ingresso in famiglia del minore. In particolare:

- per gli eventi verificatisi **nell'anno 2015** l'importo mensile dell'assegno è pari € 338,89 per cinque mensilità per un importo totale **pari a € 1.694,45**

 <b>Comune di Dolo</b>	<b>ASSEGNO DI MATERNITA' O QUOTA DIFFERENZIALE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA'.</b>	<b>NI01 SOC</b>
		Rev. 8 del 24.06.2015
		Pag. 2 di 2

In caso di parto gemellare (o plurigemellare) ovvero in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l'importo dell'assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo.

Per determinare **l'importo della quota differenziale** (vedi punto 3) occorre sottrarre dall'importo totale dell'assegno il trattamento economico di maternità percepito o spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, inclusi gli eventuali periodi di interdizione dal lavoro (anche antecedenti alla nascita) disposti dai Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

In caso di adozione o affidamento preadottivo, qualora l'assegno venga richiesto dal coniuge, per il calcolo della quota differenziale si deve tenere conto anche al trattamento previdenziale o economico di maternità percepito dalla madre adottiva o affidataria.

**Modalità di accesso:**

L'Ufficio Servizi Sociali valuta l'ammissibilità della domanda e attiva le procedure per l'erogazione del contributo assegnato, ai sensi dell'art.66 della L. 448/98, inviando all'INPS di Venezia la documentazione necessaria affinché predisponga il pagamento.

**Per l'assegno di maternità è necessario che il cittadino alleggi all'atto della domanda l'attestazione ISEE in corso di validità.**

**Qualora non ne fosse in possesso il calcolo dell'ISEE potrà essere effettuato dai CAF o dall'INPS.**